

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 febbraio 1990, n. 17.

Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art. 2.

1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di ineccepibile condotta morale;

d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;

e) essere in possesso del diploma di perito industriale;

f) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;

c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1990

COSSIGA

*ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— La legge n. 1378/1956 reca: «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

— Il D.P.R. n. 162/1982 reca: «Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».

— Il testo dell'art. 3, comma 14, del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è il seguente: «14. Ferme restando le norme relative al praticamato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6».

— Il R.D. n. 275/1929 approva il regolamento per la professione di perito industriale.

— La legge n. 146/1957 reca: «Tariffa professionale dei periti industriali».

Nota all'art. 3:

Il D.L. n. 9/1969 reca: «Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 942):

Presentato dall'on. FERRARI MARTE ed altri il 16 luglio 1987.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, l'11 maggio 1988, con parere della commissione II.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 26 gennaio 1989, 15 febbraio 1989, 16 marzo 1989 e 6 aprile 1989.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 22 novembre 1989.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed approvato il 6 dicembre 1989 in un testo unificato con atto n. 1541 (on. CASATI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2008):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 2ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 17 gennaio 1990.

90G0049

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere, nel corso del 1989, un vigile urbano-messo notificatore-autista di scuolabus.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel

medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1º gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 21 settembre 1989, n. 3170, del comune di Auditore (Pesaro), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vigile urbano-messo notificatore-autista di scuolabus (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso indetto con delibera consiliare n. 97 del 31 luglio 1989;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-bis del 21 marzo 1989, dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Auditore (Pesaro) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Auditore (Pesaro);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;